COMMISSIONE V

DIFESA

XXXIII.

SEDUTA DI VENERDÌ 16 DICEMBRE 1949

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **CHATRIAN**

INDICE

PAG.

Disegno di legge (*Discussione*):

Computo delle campagne della guerra 1940-45 (870). (*Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato*). 265

PRESIDENTE 265, 272

CARRON, *Relatore* 265, 268, 269, 272

MATTEI 268

SPIAZZI 269

COPPI ALESSANDRO 272

La seduta comincia alle 9,30.

Interviene il Sottosegretario di Stato per la difesa, Malintoppi.

COPPI ALESSANDRO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Discussione del disegno di legge: Computo delle campagne della guerra 1940-45. (n. 870). (Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Computo delle campagne della guerra 1940-45.

Invito il relatore, onorevole Carron, a svolgere la relazione.

CARRON, *Relatore*. Onorevoli colleghi! Il presente disegno di legge fu presentato dal Governo al Senato e quella IV Commissione permanente (Difesa) lo approvò quasi integralmente e senza discussione – salvo due emendamenti aggiuntivi nel primo comma dell'articolo 6, miranti ad inserire i membri del C. L. N. ed i «patrioti» fra coloro che hanno diritto al computo delle campagne di guerra. In generale, il disegno di legge, atteso un poco da tutti, come dimostrò l'ordine del giorno presentato dal collega onorevole Cuttitta in una delle nostre ultime sedute, è da approvarsi.

Sento, però, il dovere di fare presente agli onorevoli colleghi componenti della Commissione che anche per questa come per altre leggi, si nota quasi una distinzione ed una differenziazione fra gli italiani che combatterono nelle forze armate fino all'8 settembre 1943 e quelli che volontariamente scelsero, dopo l'armistizio, la strada rischiosa della lotta clandestina.

I partigiani sono combattenti a tutti gli effetti e come tali devono essere considerati e valutati anche nella formulazione delle leggi che riguardano, in genere, gli ex combattenti. E non è giusto che per essi venga sempre riservato un posto a parte che non tutte le volte è dovuto a considerazioni speciali. Per queste ragioni io sento il dovere di proporvi alcuni emendamenti, che verrò man mano illustrando.

Vi sono, poi, altre due questioni che vorrei far considerare. La prima è quella che riguarda le punizioni. Il disegno di legge, tenendosi nella scia di tutte le altre leggi al riguardo emanate dopo ciascuna guerra, determina che vengano computate le campagne a tutti i combattenti in genere, senza tener conto del comportamento dai singoli avuto durante il servizio militare in guerra, o durante la prigionia, o all'atto in cui ven-

nero catturati. Ora, questa guerra si svolse, nei cinque anni, in maniera a volte così strana, che non mi sembra opportuno tacere di chi tradì o passò al nemico, o, peggio, per la facoltà concessa dai tedeschi ai soldati italiani fatti prigionieri dopo gli avvenimenti dell'8 settembre, di chi ritornò in patria per combattere contro i fratelli.

Io non ho presentato, al riguardo se, non un emendamento, ma sarei grato agli onorevoli colleghi se l'argomento venisse trattato e discusso in modo da divenire benchiaro.

La seconda questione da considerare riguarda i deportati politici, non menzionati dal presente disegno di legge. Io ho un poco studiato ed interrogato anche gli interessati. Sta di fatto che molti deportati politici civili furono riconosciuti, in base al decreto legislativo luogotenenziale del 21 agosto 1945, n. 518, partigiani, secondo il disposto dell'articolo 7 comma 6) che dispone che il riconoscimento della qualifica di partigiano spetta « a coloro che sono rimasti in carcere, al confino od in campo di concentramento per oltre tre mesi in seguito a cattura da parte di nazifascisti per attività partigiana ». Ma si dànno moltissimi casi di deportati politici che non ebbero questa qualifica e quindi non possono beneficiare di quanto disposto dal presente disegno di legge.

Però, quando ora la Commissione pensasse di inserire un emendamento aggiuntivo in favore di costoro, faccio presente che bisogna anche esprimere chiaramente quale deve essere l'autorità che rilascia il documento comprovante il fatto della deportazione per ragioni politiche o cospirative.

E passo alla illustrazione del disegno di legge. L'articolo 64 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato con regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, stabilisce che gli anni di campagna di guerra sono computati in aggiunta alla durata del servizio necessario per aver diritto a pensione.

Lo stesso articolo indica altresì, in via generale, alcuni requisiti per il riconoscimento della concessione di cui trattasi.

La formula alquanto generica di questo articolo per quanto riguarda i requisiti suddetti e la necessità anche di adattare la norma generale alle situazioni variamente determinatesi, hanno richiesto per ogni guerra l'emanazione di disposizioni particolari per stabilire le condizioni per il riconoscimento dell'accennato beneficio.

Così, ad esempio, per la guerra 1915-18 ebbe a provvedere il decreto luogotenenziale 4 settembre 1916, n. 1207.

Con l'unito disegno di legge, vengono dettate norme per il riconoscimento delle campagne della guerra 1940-45.

La particolare fisionomia e l'estensione dei fronti che hanno caratterizzato la guerra 1940-45 in confronto a quella 1915-18, le cui operazioni militari interessarono solo limitatamente parti del territorio nazionale, rendono necessario adottare criteri più restrittivi di quelli stabiliti dal suddetto decreto luogotenenziale 4 settembre 1916, n. 1207, per la prima guerra mondiale.

Pertanto, al criterio generale di appartenenza ad enti mobilitati dislocati in territori dichiarati « in stato di guerra » previsto dal citato decreto luogotenenziale n. 1207, si è sostituito il criterio di massima della effettiva partecipazione alla condotta e allo svolgimento delle operazioni di guerra (nel territorio metropolitano ed extrametropolitano e su navi in mare o aerei in volo).

L'articolo 1 del disegno di legge subordina il riconoscimento della campagna della guerra 1940-45 alla partecipazione ai « cicli operativi fissati con apposite disposizioni degli stati maggiori delle forze armate ».

In sostanza i « cicli operativi » indicano, per ogni scacchiere di operazioni, i comandi, i reparti, gli enti che hanno effettivamente partecipato alle operazioni di guerra o alla loro condotta ed il periodo di tempo durante il quale essi si sono trovati in dette condizioni.

A questo criterio di massima fanno eccezione alcuni particolari che considereremo dopo.

Mi permetto però, per quanto sopra esposto sul problema dei partigiani, di proporre due emendamenti aggiuntivi all'articolo 1. Il primo è: « aggiungere, dopo le parole « su determinazione dello Stato Maggiore Generale» le parole: « o durante la lotta partigiana ». Il secondo è in relazione al primo e propone di aggiungere, dopo le parole « indipendentemente da tali cicli » le parole « o da tale lotta ».

In tale modo, sin dal primo articolo del disegno di legge, la lotta partigiana viene riconosciuta in pieno e non si è poi costretti a farla rientrare in un caso speciale (all'articolo 6) e dopo di aver considerato i militarizzati ed i civili al seguito delle forze armate.

L'ultimo comma dell'articolo 1 conferma un principio stabilito dall'articolo 64 sopracitato, per il quale, salva diversa espressa disposizione di legge, per ogni anno solare può essere riconosciuta una sola campagna di guerra. A tale proposito credo opportuno attirare l'attenzione degli onorevoli colleghi su

un fatto che – se non vado errato – si verificò solamente nell'ultima guerra mondiale. Vi furono militari che, nello stesso anno solare, parteciparono ad azioni di guerra guerreggiata su due ed anche più scacchieri di operazioni. Si pensi, per esempio, agli alpini, che parteciparono alla « campagna balcanica » e poi alla « campagna di Russia », nello stesso anno o a chi partecipò, – sempre nello stesso anno solare – alla lotta partigiana, mentre prima aveva partecipato alla guerra in altro scacchiere operativo. Non sembra giusto che a costoro, che tanto sacrificarono ed a tanti pericoli furono esposti, si conti una sola campagna come chi rimase al combattimento per soli tre mesi e poi poté riposarsi.

Credo che la Commissione debba riflettere su questa situazione, tanto più che l'articolo 64 del regio decreto sopracitato non esclude, anzi ammette, la possibilità di computare più di una campagna nello stesso anno solare.

L'articolo 2 del testo governativo indica i personali che, trovandosi nelle condizioni suddette, hanno diritto al computo delle campagne di guerra; essi sono, oltre ai militari delle forze armate e della disciolta milizia volontaria per la sicurezza nazionale, i civili appartenenti o non alle amministrazioni statali, militarizzate in base ad uno dei seguenti provvedimenti:

A) Il regio decreto-legge 14 ottobre 1937, n. 2707; la legge 25 agosto 1940, n. 1610; i bandi 108 e 118 rispettivamente del 6 febbraio e del 9 marzo 1942; l'articolo 2 del regio decreto-legge 40 marzo 1943, n. 123.

Quest'ultimo decreto-legge ebbe in effetti a disciplinare *ex novo* tutta la materia stessa. Dato, però, che esso entrò in vigore durante la guerra (più precisamente il 30 marzo 1943) è necessario menzionare anche i provvedimenti di legge precedenti, i quali furono applicati durante il conflitto.

B) Il regio decreto-legge 14 ottobre 1937, n. 2707, in virtù del quale il personale civile destinato al seguito dell'Esercito operante per l'esercizio di attribuzioni tecniche o amministrative, assumeva senz'altro la qualifica di militarizzato.

C) La legge 25 agosto 1940, n. 1304, e la legge 1° novembre 1940, n. 1610, in base alle quali i personali civili dipendenti dalle amministrazioni della guerra, della marina e dell'aeronautica ed i cittadini che svolgevano attività connesse con le operazioni militari o direttamente utilizzabili ai fini della difesa, potevano, con disposizione del Ministro competente, essere « assoggettati alla giurisdizione militare ».

D) I bandi 108 e 118 riguardanti la militarizzazione di personale assunto in qualità di interprete presso enti dell'Esercito (bando 108), e, in genere, delle Forze armate (bando 118).

Nel menzionare poi il decreto-legge, n. 123, ci si è limitati all'articolo 1, che regola la militarizzazione già prevista dal regio decreto-legge 14 ottobre 1937, n. 2707, in quanto dopo la sua entrata in vigore non vennero, di fatto, effettuate militarizzazioni per atto di autorità.

L'articolo indica altresì, esplicitamente, i personali impiegati nei territori nell'Africa Orientale Italiana, militarizzati in base a decreti di quel Governo generale in relazione a particolari situazioni determinatesi in quei territori.

La campagna di guerra viene riconosciuta inoltre, prescindendo dalla qualifica di militarizzati, ai civili ai quali sia stata concessa la croce al merito di guerra ai sensi del regio decreto 14 dicembre 1942, n. 1729: è una eccezione che si è ritenuto doveroso dover prevedere.

Ad evitare possibili dubbi, dato che i « cicli operativi » di cui all'articolo 1 sono diversi per le tre forze armate, l'ultimo comma dell'articolo 2 riconosce il diritto al computo delle campagne di guerra anche ai personali militari o militarizzati che pur non appartenendo alla marina e all'aeronautica abbiano preso imbarco su navi da guerra, requisite o noleggiate o su aerei, per servizio di guerra o per esigenze connesse con le operzioni militari.

Data l'esclusione dei partigiani da questo articolo io proporrei il seguente emendamento sostitutivo di tutta la prima parte dell'articolo 2 fino alle parole « appartenuto ad unità mobilitate operanti ».

Art. 2. — « Hanno diritto al computo delle campagne:

a) i militari dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica, della Guardia di finanza, della disciolta milizia volontaria per la sicurezza nazionale e delle milizie speciali;

b) coloro che, ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, abbiano ottenuto una delle seguenti qualifiche: partigiano combattente; caduto per la lotta di liberazione; mutilato o invalido per la lotta di liberazione patriota, purché abbia militato nelle formazioni partigiane per un periodo non inferiore a tre mesi;

c) i personali civili anche non appartenenti alle amministrazioni dello Stato, militarizzati in base ad una delle seguenti disposizioni: regio decreto-legge 14 ottobre 1937, n. 2707; bandi n. 108 e 118, rispettivamente datati 6 febbraio 1942 e 7 marzo 1942; articolo 1 del regio decreto-legge 30 marzo 1933, n. 123;

d) i militarizzati in base alle leggi 25 agosto 1940, n. 1304 e 1° novembre 1940, n. 1610, e i militarizzati dell'Africa Italiana ai sensi dei decreti del Governo generale dell'Africa Orientale Italiana 24 settembre 1940, n. 1930, e 30 dicembre 1940 numero 1810, purché abbiano effettivamente appartenuto ad unità mobilitate operanti.

« Hanno inoltre diritto. ecc.

« Il diritto al computo delle campagne. ecc. ». Il resto dell'articolo rimane invariato.

La lettera *b*) dell'emendamento sostitutivo riproduce integralmente il primo comma dell'articolo 6 del testo del Governo. Ritengo, come si rileva dalla lettura dell'emendamento, che sia da accettarsi l'emendamento del Senato per quanto si riferisce alla qualifica di « patriota », sempre però che vi si aggiungano le parole « purché abbia militato nelle formazioni partigiane per un periodo non inferiore a tre mesi ». Questo perché mai al patriota fu riconosciuta la qualifica di « combattente » e come tale, quindi, non potrebbe rientrare nel dispositivo del presente disegno di legge.

Con l'aggiunta proposta potrebbe rientrarvi, in quanto l'articolo 10 del decreto legislativo luogotenenziale n. 518 dice testualmente:

« È riconosciuta la qualifica di patriota a tutti coloro che non rientrando nelle categorie di cui ai precedenti articoli, hanno tuttavia collaborato o contribuito attivamente alla lotta di liberazione, sia militando nelle formazioni partigiane per un periodo minore di quello previsto, sia prestando costante e notevole aiuto alle formazioni partigiane ».

MATTEI. Per avere diritto al computo della campagna è sufficiente aver prestato servizio per tre mesi in guerra. Ora i partigiani che sono stati riconosciuti tali perché hanno appertenuto per tre mesi alle formazioni partigiane, secondo me dovrebbero rientrarvi senz'altro.

CARRON, *Relatore*. Propongo, invece, l'esclusione dell'emendamento accettato dalla Commissione del Senato riguardante il « rappresentante qualificato di un Comitato di liberazione nazionale ». E questo perché:

a) non esiste alcun precedente nel quale sia avvenuto alcun riconoscimento dei meriti combattentistici dei membri dei C. L. N. che non sono mai stati riconosciuti combattenti; *b*) non esiste oggi alcuna autorità nella Repubblica la quale possa, su dati di fatto o documenti, rilasciare dichiarazione che attribuisca a qualche cittadino italiano la qualifica di membro di C. L. N., a meno che non si pensi di ricorrere ad atti notorî; *c*) anche qualora si volesse attribuire al membro di C. L. N. la possibilità di computargli le campagne, occorrerebbe specificare di quali C. L. N. si intenda parlare, dato l'enorme numero di essi, in tutte le località e in tutte le occasioni durante la lotta clandestina.

L'articolo 3 stabilisce che i militari e militarizzati di cui all'articolo 2 per ottenere il riconoscimento della campagna di guerra devono aver compiuto, per ogni anno solare, un periodo minimo di tre mesi di servizio nelle condizioni previste dall'articolo 1.

Ove il servizio sia continuativo, a cavallo di due anni solari, ma non raggiunga nell'anno precedente il minimo di tre mesi, può essere calcolato – per il riconoscimento di almeno una campagna – il servizio prestato nell'anno successivo, a meno che questo non sia di tale durata da comportare il riconoscimento di un'altra campagna, nel quale caso si riconoscerà solamente la campagna del nuovo anno (articolo 3 secondo comma).

Circa la richiesta del suddetto periodo minimo è da porre in rilievo che l'articolo 64 del testo unico sulle pensioni, citato all'inizio, stabilisce che la campagna di guerra può essere riconosciuta anche se è durata meno di dodici mesi. Il decreto luogotenenziale 4 settembre 1916, n. 1207, riconobbe il diritto al computo delle campagne di guerra anche per un sol giorno di appartenenza ad enti dislocati in zona di guerra. Peraltro, in seguito, si è riconosciuto opportuno fissare al riguardo un periodo minimo di appartenenza a reparti mobilitati, allo scopo di rendere effettiva e non solo teorica la condizione richiesta dalla legge. Difatti, ispirandosi a tale principio, il regio decreto 1° luglio 1938, n. 1496, concernente il computo delle campagne per la guerra d'Africa del 1935-36, ed il regio decreto 5 settembre 1942, n. 1452, concernente il computo delle campagne per la guerra di Spagna, richiesero al riguardo, rispettivamente, due e tre mesi di appartenenza ad enti mobilitati.

Alla fine dell'articolo 3 propongo di aggiungere il penultimo comma dell'articolo 6 sempre per poter inserire organicamente nella legge i partigiani, ma propongo che dallo stesso comma vengano tolte le parole « o di tre mesi di riconosciuta attività bellica isolata », parole che in verità non sono riuscito né a comprendere né ad indagare per quali ragioni furono inserite nel testo governativo.

Che io mi sappia, non si è mai parlato in precedenza di partigiani in attività isolata i quali poi, dovrebbero aver compiuto, per ottenere il riconoscimento della campagna, addirittura tre mesi di questa isolata attività partigiana, il che vuol dire essersi sganciati completamente da qualsiasi comando.

I partigiani o sono o non sono partigiani e per essere riconosciuti tali, devono poter dimostrare di appartenere alle categorie contemplate nello articolo 7 del decreto legislativo luogotenenziale n. 518 il quale dice:

« È riconosciuta la qualifica di partigiano combattente:

1°) ai decorati al valore per attività partigiana;

2°) a coloro che sono stati feriti dal nemico in combattimento o feriti in dipendenza della loro attività partigiana;

3°) *a*) a coloro che a nord della linea gotica, hanno militato per almeno tre mesi in una formazione armata partigiana o gappista regolarmente inquadrata nelle forze riconosciute e dipendenti dal C.V.L. e che abbiano partecipato ad almeno tre azioni di guerra o di sabotaggio;

b) a coloro che a sud della linea gotica hanno militato per almeno tre mesi in una formazione armata partigiana o gappista regolarmente inquadrata nelle forze riconosciute e dipendenti dal C.L.N. e che abbiano partecipato a tre azioni di guerra o di sabotaggio;

4°) *a*) agli appartenenti alle formazioni S.A.P. che, a nord della linea gotica, abbiano un periodo minimo di appartenenza di sei mesi e possano dimostrare di aver partecipato almeno a tre azioni di guerra o di sabotaggio;

b) agli appartenenti, a sud della linea gotica, alle formazioni armate cittadine riconosciute dal C.L.N. che abbiano un periodo minimo di appartenenza di tre mesi e possono dimostrare di aver partecipato almeno a tre azioni di guerra o di sabotaggio;

c) a coloro che a sud della linea gotica, pur non avendo fatto parte di formazioni inquadrate nel C.L.N. hanno militato per un periodo di tre mesi in formazioni partigiane o squadre cittadine indipendenti e che possono documentare di aver partecipato ad almeno tre azioni di guerra o di sabotaggio;

5°) *a*) a coloro che hanno fatto parte, a nord della linea gotica, per un periodo di sei mesi, di un comando o di un servizio di comando (informazioni, aviolanci, intendenza, ecc.) inquadrati nell'attività dei C.V.L.;

b) a coloro che hanno fatto parte, a sud della linea gotica, per un periodo di tre mesi, di un comando o di un servizio di comando (informazioni, aviolanci, intendenza ecc.) inquadrati nell'attività del C.L.N.;

c) a coloro che, a sud della linea gotica, pur non avendo fatto parte di formazioni inquadrate nel C.L.N. possono documentare di aver appartenuto per un periodo di tre mesi ad un comando o ad un servizio di comando (informazioni, aviolanci, intendenza ecc.), di formazioni partigiane o squadre cittadine indipendenti;

6°) a coloro che sono rimasti in carcere, al confino od in campo di concentramento per oltre tre mesi in seguito a cattura da parte di nazi-fascisti per attività partigiana;

7°) a coloro che, a nord della linea gotica, hanno svolto attività od azioni di particolare importanza a giudizio delle commissioni.

Mi pare che in questo articolo 7 siano compresi tutti. Non capisco quindi le ragioni dell'inserimento di questi partigiani in attività isolata. E poi ci sarebbe anche un'altra considerazioni: chi è che riconosce oggi la attività di questo partigiani isolati?

SPIAZZI. Ve ne sono stati molti, perché dopo l'8 settembre parecchi si sono dati alla montagna e in diversi casi dopo due o tre mesi sono stati arrestati. Vi possono quindi essere esempi di attività isolate.

CARRON, *Relatore*. Ma rientrano nell'articolo. La condizione del periodo minimo di tre mesi non è però richiesta (articolo 4) per i caduti, i mutilati, i feriti, i decorati al valor militare, gli insigniti di croce al merito di guerra in base al regio decreto 14 dicembre 1942, n. 1749, i prigionieri ed i malati per causa di servizio di guerra. Ciò in considerazione che il personale in parola, per un particolare merito hanno dovuto interrompere la loro partecipazione ai cicli operativi (caduti, feriti, mutilati, prigionieri) oppure hanno già dimostrato con il loro distinto comportamento di meritare un beneficio del riconoscimento di cui trattasi.

Propongo però, per rendere più organica la stesura dell'articolo che le parole « abbiabiano ottenuto la croce al merito di guerra,

ai sensi del regio decreto 14 dicembre 1942, n. 1729, oppure vengano tolte dal luogo dove sono, e poste dopo le parole « o decorati al valore militare ».

Questo per non mettere nell'elencazione dei particolarmente meritevoli i decorati di croce al merito di guerra prima dei caduti e dei decorati di medaglia d'oro al valor militare.

Propongo inoltre che, dopo le parole « mutilati per fatti d'arme o » venga inserito un emendamento che dica « o che abbiano ottenuto la qualifica di caduto o di mutilato o di invalido per la lotta di liberazione o siano ». In tal modo si completa l'articolo con l'inserimento dei partigiani, secondo quanto da me detto all'inizio della presente relazione. Per la stessa ragione propongo che dopo le parole « al ciclo operativo » vengano aggiunte le parole « o all'attività partigiana ».

Infine raccomanderei caldissimamente alla commissione di accettare come emendamento aggiuntivo allo stesso articolo 4 il seguente: « La norma di cui al presente articolo non si applica per coloro che, fatti prigionieri dai tedeschi l'8 settembre 1943 o dopo tale data, siano rientrati in Italia come combattenti nelle forze armate germaniche o in quelle della repubblica di Salò ».

Ciò mi pare inevitabile, data la figura speciale dei prigionieri dei tedeschi che, a domanda, potevano rientrare in patria per prendere le armi contro i propri fratelli ed il governo legittimo.

È, d'accordo, una norma eccezionale, che per la prima volta si inserisce in una legge che contempla il computo delle campagne di guerra, ma necessaria per l'eccezionalità della figura del prigioniero dei tedeschi. E badate che al Ministero ho trovato resistenza su questo punto, perché mi si è detto: questo è un diritto acquisito non si può fare una valutazione morale.

Propongo anche che, alla fine del primo comma dell'articolo 4 vengano soppresse le parole « sempre che la malattia comporti l'assegnazione di pensione od assegno di guerra di una delle otto categorie ».

Questo perché la stessa relazione ministeriale dice che si tratta di considerare l'evento che interruppe la partecipazione ai cicli operativi, ma anche per il fatto che del periodo di degenza, ai fini del computo totale, si parla negli articoli 9 e 10 dove, appunto, si fa questione di aver ottenuto il riconoscimento del diritto a pensione.

Cerco di spiegare: negli articoli 9 e 10 si dice che ai fini del computo del periodo per le campagne di guerra, è da considerare il periodo di degenza in luogo di cura per coloro che hanno avuto concessa la pensione di settima e di ottava categoria; invece per tutti i mutilati, feriti, malati, ecc., che hanno le prime cinque categorie, viene computato, ai fini del computo delle campagne, tutto il periodo fino alla fine della guerra. Ora io dico: se ad uno che viene fatto prigioniero voi considerate tre mesi perché viene fatto prigioniero, è giusto che anche al ferito, che viene portato via dalla zona di operazione perché ferito, venga computato, lo stesso periodo, anche se è rimasto degente in luogo di cura per un periodo inferiore a tre mesi. Negli articoli 9 e 10 viene considerato il periodo dopo la ferita; invece, nell'articolo 4, si considera solo il fatto che interrompe la possibilità di partecipazione alle operazioni di guerra e si dice che coloro i quali, per fatti indipendenti dalla loro volontà, hanno dovuto interrompere la partecipazione alle operazioni di guerra, hanno diritto al riconoscimento di un anno di campagna. Io dico: anche se il ferito non ha ottenuto la pensione, un anno bisogna computarlo. È il minimo che si possa fare ed è giusto, perché si tratta sempre di causa di guerra!

L'articolo 5 prevede la concessione delle campagne di guerra, per il solo periodo di effettiva cooperazione, ai prigionieri che hanno fatto parte volontariamente di formazioni di cooperatori al seguito delle armate alleate operanti sui fronti europei. Il computo ha luogo prescindendo dai cicli operativi e vuole rappresentare un riconoscimento a questa categoria di prigionieri che hanno dato il loro apporto allo svolgimento delle operazioni.

Vi confesso che di fronte a questa figura dei cooperatori io sono stato molto esitante e molto perplesso. A me pare che bisognerebbe fare qualche cosa, richiedere qualche cosa in modo che costoro dimostrino che almeno abbiano mantenuto fede all'onore militare all'atto della cattura.

Per migliorare la dizione del primo comma dell'articolo 5 propongo la soppressione della parola « prigionieri » nella terza riga, e l'inserimento, dopo le parole « articolo 2, che » delle parole « essendo prigionieri di una delle Nazioni Unite ».

Tra il primo ed il secondo comma dell'articolo 5 propongo inoltre di inserire il seguente emendamento aggiuntivo: « In deroga alla stessa disposizione del secondo comma dell'articolo precedente, ai militari e militarizzati in servizio all'8 settembre 1943, che vennero catturati dai tedeschi o dai giapponesi

e trattenuti in Germania o in Giappone oppure in territori controllati dalle forze armate di dette nazioni, e che all'atto del rimpatrio siano stati giudicati favorevolmente dalle apposite commissioni, i periodi di prigionia sono riconosciuti utili per il computo delle campagne di guerra ».

Per illustrare le ragioni che mi spingono a presentare codesto emendamento, dovrei ripetere quanto ho già detto per l'emendamento relativo alla stessa questione proposto per l'articolo 4. Difatti i prigionieri dei tedeschi, dopo l'8 settembre, vollero rimanere prigionieri dei tedeschi per mantenere fede al giuramento e per collaborare anche così alla lotta di liberazione. Mi consta del resto che il ministro della difesa ha già presentato al Consiglio dei ministri, che l'ha approvato, uno schema di disegno di legge « per la concessione della croce al merito di guerra ai militari ex internati in Germania ed in Giappone ». La relazione che accompagna il disegno di legge dice: « Il regio decreto 14 dicembre 1942, n. 1729, prevede la concessione della croce al merito di guerra al personale che dal 10 giugno 1940 abbia partecipato ad operazioni militari. Poiché tale decreto prescrive quale requisito per la concessione della decorazione la partecipazione a vere e proprie azioni di guerra o la permanenza « in periodo continuo particolarmente esposti all'offesa nemica », sono rimasti finora esclusi dalla concessione gli ex internati in Germania, che non possono essere compresi in alcuna delle categorie elencate nell'articolo 2 del predetto decreto.

Numerose associazioni, enti ed autorità hanno in proposito ripetutamente fatto presente la doverosa necessità di concedere la croce di guerra al merito agli internati che declinarono le reiterate proposte di « adesione » ad essi avanzate dalle autorità militari e civili fasciste e tedesche e preferirono, alla libertà condizionata a tale adesione, la lotta contro la crudeltà del nemico nel reticolato del campo di concentramento fino all'arrivo delle truppe liberatrici. Essi, per rimanere fedeli alla bandiera e non venir meno alle leggi dell'onor militare, rifiutarono ostinatamente ogni sorta di collaborazione con la R. S. I. e col tedesco e vollero consapevolmente affrontare i rischi più gravi pur sapendo che tanti di essi non avrebbero sicuramente resistito nel disperato adempimento del dovere od avrebbero irrimediabilmente compromesso la loro salute.

È stato pertanto considerato che ai requisiti richiesti dall'articolo 2 del citato regio decreto 1729 per la concessione della croce al merito ai combattenti possono, nel caso in esame, far riscontro i seguenti elementi che nel quadro del contributo dato alla nazione non sembrano di minore importanza, essendo stati incondizionatamente riconosciuti anche dagli alti comandi alleati ed avendo avuto il loro giusto peso sulle decisioni prese nei confronti dell'Italia alla conferenza della pace:

a) il valore della lotta passiva condotta con ostinata tenacia e senza alcuna speranza di ricompensa;

b) il contributo indiretto dato alla lotta contro il tedesco, tenendo impegnati per la custodia forti contingenti di truppe (gli internati militari italiani erano circa 600 mila);

c) l'atmosfera di ammirazione e di fede nella resistenza che il contegno degli internati suscitava in Italia.

Da tali considerazioni e dalle recenti disposizioni per la concessione della croce al merito di guerra ai partigiani è ispirato il provvedimento il quale prevede appunto l'estensione delle vigenti norme sulla concessione della croce al merito di guerra ai deportati in Germania o nei territori controllati dai tedeschi e alla memoria dei deceduti durante la deportazione.

Tengo però a dire una cosa: che bisognerebbe pensare anche agli internati civili. Faccio l'esempio del Friuli: io non posso dimenticare che nel 1944, in 12 mesi, ben quindicimila persone sono andate in Germania. Costoro hanno diritto ad un riconoscimento: sarebbe doveroso, sarebbe un atto di giustizia.

L'articolo 6 del progetto governativo, qualora la Commissione accettasse l'inserimento degli emendamenti da me proposti negli articoli precedenti riguardanti i partigiani, deve essere soppresso, giacché:

a) il primo comma diviene la lettera *b*) del primo comma dell'articolo 2;

b) il rappresentante qualificato del C. L. N. verrebbe escluso dal diritto del computo, e, qualora anche non venisse escluso, troverebbe luogo nel primo comma dell'articolo 2, di cui ho or ora parlato:

c) il secondo comma sarebbe inserito alla fine dell'articolo 3;

d) l'ultimo comma sarebbe inserito nel primo comma dell'articolo 4.

Per gli altri articoli non posso che fare mia la relazione ministeriale, che dice: « Data la particolare natura rischiosa dei servizi di rastrellamento e dragaggio di mine, bombe ed ordigni esplosivi in genere, gli articoli 7 e 8 riconoscono il diritto al computo delle cam-

pagne di guerra, prescindendo dai cicli operativi di cui all'articolo 1, al personale militare e militarizzato impiegato in tali servizi. Per la stessa ragione il diritto al computo alle campagne di guerra viene riconosciuto al personale in parola impiegato nei servizi suddetti dopo la data della cessazione delle ostilità (8 maggio 1945) e fino alla data della cessazione dello stato di guerra (16 aprile 1946). A tal riguardo non si è ritenuto di poter fissare la cessazione di detto beneficio per il personale di cui trattasi oltre la cennata data del 16 aprile 1946, come invece stabilito dal decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, in quanto per la natura stessa della concessione (campagne di guerra) non può prescindersi, perlomeno dallo stato di guerra. Infatti il riconoscimento della campagna di guerra presuppone uno stato di guerra guerreggiata, e, pertanto, la particolare concessione prevista dall'articolo in esame per il personale addetto alle operazioni di rastrellamento o dragaggio di ordigni esplosivi dopo l'8 maggio 1945 costituisce già un'eccezione, che si è ritenuto però di dover ammettere, in considerazione della natura rischiosa dello speciale servizio e dell'intensità con la quale esso è stato espletato nel periodo immediatamente successivo all'8 maggio 1945 ».

Infine, con gli articoli 9 e 10, in analogia a quanto fu stabilito per i combattenti della guerra 1915-18 dalla legge 27 marzo 1930, n. 499, agli effetti del computo delle campagne, per i mutilati e gli invalidi per fatti d'arme o per cause di servizio di guerra di una delle prime sei categorie, viene riconosciuto utile tutto il periodo di tempo trascorso dopo la mutilazione od invalidità fino alla data dell'8 maggio 1945. Per i feriti e per i mutilati ed invalidi titolari della settima o dell'ottava categoria di pensione di guerra viene invece riconosciuto utile solo il periodo di tempo trascorso in luogo di cura, in licenza di convalescenza o in aspettativa, non oltre però la data dell'8 maggio 1945. Gli stessi articoli stabiliscono un ugual beneficio per i personali indicati agli articoli 6 (partigiani combattenti) 7 e 8 (rastrellatori di ordigni esplosivi in genere) che vengano a trovarsi in condizioni analoghe.

Propongo però, per le ragioni addotte a proposito dell'articolo 2, che vengano soppresse rispettivamente nel secondo comma dell'articolo 9 e nel secondo comma dell'articolo 10 le parole « o compivano una riconosciuta attività bellica isolata » e le parole « o in attività bellica isolata ».

Credo infine opportuno e giusto richiamare l'attenzione degli onorevoli colleghi sul fatto del dispositivo degli articoli 9 e 10. Vi si dispone, difatti, che venga riconosciuto, ai fini del computo delle campagne di guerra, il periodo passato dai mutilati feriti e malati nei luoghi di degenza o in luoghi di cura, o tutto il periodo dalla data della ferita alla fine della guerra (8 maggio 1945), ma in ogni caso, non oltre l'8 maggio 1945, mentre per gli sminatori giustamente si riconosce valido il periodo fino al 16 aprile 1946, data della cessazione dello stato di guerra.

Accadde però, che i partigiani vennero feriti soprattutto nei giorni della insurrezione nazionale, iniziatasi il 25 aprile 1945.

Sarebbe doveroso, io ritengo, proporre un emendamento per cui ai partigiani feriti durante l'insurrezione, il computo venisse portato anche oltre l'8 maggio 1945, pur rimanendo entro il termine massimo del 16 aprile 1946.

Io ho pensato ad alcuni miei compagni di guerra, ad alcuni miei compagni della lotta partigiana, gente rimasta senza braccia senza gambe, senza occhi, che è rimasta in luoghi di cura per anni. Mi pare che sia giusto dire a costoro: vi riconosciamo la campagna di guerra fino al 16 aprile 1946. Devo poi far rilevare che questi beneficî sono esclusivamente riservati agli impiegati delle amministrazioni civili perché tutti gli altri, da questa legge, non ricevono alcun beneficio.

COPPI ALESSANDRO. È un beneficio di carattere morale.

CARRON, *Relatore*. Perfettamente d'accordo ma gli uomini non vivono di solo pane; vivono anche di pane. Vorrei che si tenesse presente questo fatto, e cioè, in conclusione, anche se noi facciamo un'eccezione per i partigiani feriti durante il periodo della insurrezione nazionale, noi veniamo ad incidere pochissimo dal punto di vista economico perché si tratta di un numero molto limitato di impiegati dello Stato.

COPPI ALESSANDRO. Perché ai soli partigiani e non anche ai militari?

CARRON, *Relatore*. Sono stato in dubbio anch'io. Io non ho presentato un emendamento a questo riguardo però a questa cosa bisogna pensarci perché è doveroso.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale. La discussione degli articoli è rinviata ad altra seduta.

La seduta termina alle 11.30.

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI